

onere alle persone interessate si fonda sulla presunzione di conoscibilità della legge penale e processuale e sulla necessità di responsabilizzare le parti che intendono anticipare i percorsi risocializzanti e/o riparatori ad assumere, altrettanto celermente, le conseguenti determinazioni in ordine alla propria condotta processuale. Sebbene si tratti di soluzione che è già desumibile dal sistema processuale, è il caso di evidenziare che nel caso in cui venga disposta la sospensione del processo con messa alla prova, la parte civile costituita potrà far valere le proprie ragioni in sede civile (risultato che si ottiene escludendo l'operatività dell'articolo 75, co. 3, del codice di procedura penale).

CAPITOLO IV - PROCEDIBILITÀ A QUERELA (art. 1, co. 15)

Art. 1, co. 15 della legge delega: «*Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di condizioni di procedibilità, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:*

- a) prevedere la procedibilità a querela della persona offesa per il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-bis, primo comma, del codice penale;*
- b) prevedere l'estensione del regime di procedibilità a querela di parte a ulteriori specifici reati contro la persona o contro il patrimonio nell'ambito di quelli puniti con pena edittale detentiva non superiore nel minimo a due anni; prevedere che ai fini della determinazione della pena detentiva non si tenga conto delle circostanze, facendo salva la procedibilità d'ufficio quando la persona offesa sia incapace per età o per infermità;*
- c) prevedere l'obbligo, quanto ai reati perseguibili a querela, che con l'atto di querela sia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni; prevedere la possibilità di indicare, a tal fine, un idoneo recapito telematico;*
- d) prevedere quale remissione tacita della querela l'ingiustificata mancata comparizione del querelante all'udienza alla quale sia stato citato in qualità di testimone».*

1. Estensione del novero dei reati procedibili a querela

1.1 Lesioni personali stradali gravi o gravissime *ex art. 590 bis, co. 1 c.p. (art. 1, comma 15, lett. a)*

Art. 590 bis c.p. *Lesioni personali stradali gravi o gravissime*

Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,



cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì:

- 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;
- 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;
- 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria


Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette

Il delitto è punibile a querela della persona offesa se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo.

V. art. 2, comma 1, lett. c) dello schema di decreto

L'intervento introduce il regime di procedibilità a querela della persona offesa per il delitto di lesioni personali stradali gravi o gravissime previsto dall'articolo 590 *bis*, primo comma, del codice penale, recependo così il monito contenuto nella sentenza n. 248/2020 della Corte costituzionale, che ha sollecitato al legislatore “una complessiva rimediazione sulla congruità dell'attuale regime di procedibilità per le diverse ipotesi di reato contemplate dall'art. 590 *bis* c.p.”. La Corte costituzionale ha infatti sottolineato come non possa negarsi “che quanto meno le ipotesi base del delitto di lesioni stradali colpose, previste dal primo comma dell'art. 590-*bis* c.p., appaiono normalmente connotate da un minor disvalore sul piano della condotta e del grado della colpa”. Ha osservato infatti la Corte che “le fattispecie ivi disciplinate hanno come possibile soggetto attivo non solo il conducente di un veicolo a motore ma anche, ad esempio, chi circoli sulla strada a bordo di una bicicletta. Inoltre, pur concernendo condotte produttive di gravi danni all'integrità fisica delle persone offese, tali fattispecie hanno per presupposto la violazione di qualsiasi norma relativa alla circolazione stradale diversa da quelle previste specificamente nei commi successivi e nelle quali possono incorrere anche gli utenti della strada più esperti. Simili violazioni sono connotate da un disvalore inferiore a quello proprio delle assai più gravi ipotesi di colpa cui si riferiscono i commi successivi dell'art. 590-*bis* c.p., le quali sono caratterizzate in gran parte dalla consapevole (o addirittura temeraria) assunzione di rischi irragionevoli: ad esempio da parte di chi si ponga alla guida di un veicolo avendo assunto sostanze stupefacenti o significative quantità di alcool, ovvero superi del doppio la velocità massima consentita, circoli contromano o, ancora, inverta il senso di marcia in prossimità di una curva o di un dosso”. Inoltre, osserva conclusivamente la Corte costituzionale, “a fronte di condotte consistenti in occasionali disattenzioni, pur se produttive di danni significativi a terzi, potrebbe discutersi




dell'opportunità dell'inevitabile celebrazione del processo penale a prescindere dalla volontà della persona offesa, specie laddove a quest'ultima sia stato assicurato l'integrale risarcimento del danno subito; e ciò anche a fronte dell'esigenza – di grande rilievo per la complessiva efficienza della giustizia penale – di non sovraccaricare quest'ultima dell'onere di celebrare processi penali non funzionali alle istanze di tutela della vittima". Quest'ultima considerazione è di particolare rilievo nella prospettiva di un più ampio disegno riformatore – come quello della l. n. 134/2021 – volto a ridurre i tempi del processo penale e a favorirne forme di definizione anticipata, anche attraverso la riparazione dell'offesa. Nei procedimenti per il delitto di cui all'art. 590 *bis*, co. 1 c.p. spesso la persona offesa è disinteressata alla punizione del responsabile, perché già risarcita dalle compagnie di assicurazione. Quei procedimenti riguardano fatti frequentissimi (ricorrenti nel ruolo del giudice monocratico) e talvolta di difficile e complesso accertamento, avviati per applicare pene del tutto modeste e per lo più non eseguibili (ad es. perché sospese). L'introduzione della procedibilità a querela rappresenta un fondamentale filtro in grado di portare il giudice penale a confrontarsi con quelle rare ipotesi (ad es., lesioni di particolare gravità, risarcimento non riconosciuto) in cui è realmente richiesto il suo intervento.

Sotto il profilo della tecnica legislativa, si propone di adottare una disposizione che, analogamente a quanto prevede per le lesioni personali colpose l'art. 590, ultimo comma, del codice penale, stabilisce di regola la procedibilità a querela per il delitto, salvo eccezzuare espressamente le ipotesi, aggravate, che restano procedibili d'ufficio. La legge delega, nel limitare la procedibilità a querela all'ipotesi del primo comma dell'art. 590 *bis*, infatti, ha inteso evidentemente riferirsi all'ipotesi-base, escludendo le ipotesi aggravate di cui ai successivi commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, caratterizzate da un maggiore disvalore e che rimangono procedibili d'ufficio (per l'espressa qualificazione di dette ipotesi come circostanze aggravanti cfr. l'art. 590 *quater* c.p.). A *fortiori*, invece, per evitare censure di irragionevolezza, deve prevedersi la procedibilità a querela anche nell'ipotesi *attenuata* prevista dal settimo comma (qualora l'evento non sia di esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole). La procedibilità a querela, in assenza di una o più delle sopramenzionate circostanze aggravanti, va infine tenuta ferma anche nell'ipotesi di pluralità di eventi lesivi, prevista dall'*ultimo comma* dell'art. 590 *bis* c.p. Tale disposizione riproduce analoghe previsioni contenute negli artt. 589, ult. co., 589 *bis*, ult. co. e 590, co. 4 c.p., che non configurano circostanze aggravanti bensì ipotesi speciali di concorso formale di reati, caratterizzate secondo la giurisprudenza (cfr. ad es. Cass. Sez. IV, 7 marzo 2017, n. 20340, CED 270167), da una mera unificazione *quoad poenam* dei singoli reati, i quali devono essere separatamente considerati, anche ai fini del regime di procedibilità a querela, che pertanto non viene meno in caso di pluralità di eventi lesivi, sempre che non ricorra una o più delle predette circostanze aggravanti.

1.2 Ulteriori reati contro la persona o contro il patrimonio (art. 1, comma 15, lett. b)

Gli interventi di seguito illustrati attuano la delega legislativa estendendo la procedibilità a querela a specifici reati contro la persona o contro il patrimonio, individuati



tra quelli puniti con pena edittale non superiore nel minimo a due anni. In conformità al criterio di delega, ai fini della determinazione della pena detentiva non si è tenuto conto delle circostanze e si è inoltre fatta salva la procedibilità d'ufficio quando la persona offesa è incapace per età (giovane o avanzata) o per infermità (fisica o psichica).

L'espressione adottata dalla legge delega – “reati” contro la persona e contro il patrimonio, e non già “delitti” – è tale da consentire, in sede di attuazione, di fare riferimento non esclusivo ai titoli XII e XIII del Libro II del codice penale. In particolare, come si vedrà oltre, si estende il regime di procedibilità a querela a due contravvenzioni comprese nel Libro III del codice (artt. 659 e 660 c.p.).

La legge delega ha individuato l'area di estensione della procedibilità a querela in rapporto a reati, di non particolare gravità, posti a tutela di beni individuali, personali e patrimoniali. Il bene giuridico tutelato, in via esclusiva o prevalente dalla norma incriminatrice, è pertanto il criterio guida per l'individuazione degli specifici reati cui estendere il regime di procedibilità a querela. Si è pertanto conservata la procedibilità a d'ufficio nelle ipotesi in cui viene in rilievo una dimensione sovra-individuale dell'offesa (beni pubblici o a titolarità diffusa) o vi è una particolare esigenza di tutela delle vittime, che potrebbero essere condizionate e non libere nella scelta processuale di presentare una querela.

Si è ritenuto opportuno, in linea con gli obiettivi di efficienza del processo e del sistema penale, fissati dalla legge delega, estendere in modo significativo il regime di procedibilità a querela, in particolare per reati che si presentano con una certa frequenza nella prassi e che si prestano a condotte risarcitorie e riparatorie. Una delle linee di fondo della l. n. 134/2021 è infatti quella di incentivare tali condotte in vista della estinzione del reato prima della celebrazione del processo, *a beneficio dell'imputato, della vittima e del sistema giudiziario*. Estendere la procedibilità a querela a reati contro la persona e contro il patrimonio, di frequente contestazione, come ad esempio nel caso delle lesioni personali e del furto, rappresenta *un forte incentivo alla riparazione dell'offesa* nonché alla definizione anticipata del procedimento penale attraverso la *remissione della querela* o l'attivazione della *causa estintiva di cui all'art. 162 ter c.p.* (disposizione ad oggi scarsamente applicata, specie in sede dibattimentale, come si legge nella Relazione del Primo Presidente della Cassazione in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2021 – *ivi*, pag. 61). In un sistema come quello italiano, in cui il numero dei procedimenti penali è notevolmente elevato, anche in ragione dell'obbligatorietà dell'azione penale, estendere il regime di procedibilità a querela il più possibile, tenendo conto delle necessarie esigenze di tutela della persona offesa e della collettività, nonché dei beni pubblici coinvolti nel reato, è del tutto ragionevole e rispondente a criteri di efficienza. Secondo dati del Ministero della Giustizia, alla fine del 2021 erano pendenti negli uffici giudicanti penali quasi un milione e mezzo di procedimenti penali (1.139.491 davanti ai tribunali, 262.761 davanti alle corti d'appello, 23.736 avanti la Corte di cassazione). Un simile carico giudiziario incide inevitabilmente sulla durata del processo, ragion per cui è *ragionevole e strategicamente opportuno, rispetto agli obiettivi di efficienza perseguiti dalla legge delega, ampliare il novero dei reati procedibili a querela*. In non pochi casi (emblematici i casi dei furti aggravati, magari solo per la destrezza o l'esposizione della cosa alla pubblica fede), infatti, lo Stato è costretto oggi a celebrare procedimenti penali che potrebbero essere definiti



anticipatamente con il risarcimento del danno, la piena soddisfazione della persona offesa e l'estinzione del reato. Ciò è impedito dal regime di procedibilità d'ufficio, che *in non pochi casi lega oggi irragionevolmente le mani tanto alle parti quanto al giudice, con enorme dispendio di energie e risorse che potrebbero essere utilmente impiegate per perseguire altri reati e per ridurre i tempi complessivi medi di definizione dei procedimenti penali*, secondo l'obiettivo del P.N.R.R.

Art. 582 c.p. *Lesione personale*

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, **a querela della persona offesa**, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-*octies*), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità.

V. art. 2, comma 1, lett. b) dello schema di decreto

L'intervento mira ad ampliare il regime di procedibilità a querela del delitto di lesioni personali senza più condizionare tale regime alla durata della malattia non superiore ai venti giorni (c.d. lesioni lievissime). Ne consegue che la procedibilità a querela viene estesa alle c.d. lesioni lievi (malattia compresa tra 21 e 40 giorni), mentre restano procedibili d'ufficio le lesioni gravi (comprehensive dell'ipotesi in cui la malattia abbia durata superiore a 40 giorni) e le lesioni gravissime, di cui all'art. 583 c.p. È fatta salva la procedibilità d'ufficio anche in tutte le altre ipotesi in cui attualmente essa è prevista in presenza di concorrenti circostanze aggravanti. Secondo quanto stabilito dalla legge delega, si fa salva la procedibilità d'ufficio quando la malattia ha durata superiore a venti giorni e il fatto è commesso contro persona incapace per età o per infermità.

L'intervento, limitato a ipotesi che presentano un disvalore ridotto, incentiva condotte riparatorie o risarcitorie, che favoriscono la remissione della querela o l'estinzione del reato per condotte riparatorie, ai sensi dell'art. 162 *ter* c.p. Trattandosi di una fattispecie di frequente contestazione, l'effetto deflattivo sul carico giudiziario si annuncia significativo, ancor più in considerazione del fatto che l'intervento di riforma comporta indirettamente un *ampliamento della competenza del giudice di pace* in virtù della disciplina di cui all'art. 4, co. 1, lett. a) d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, che attribuisce al giudice di pace la competenza per le lesioni personali perseguibili a querela di parte.

Art. 605 c.p. *Sequestro di persona*

Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni.

La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso:


1. in danno di un ascendente, di un discendente, o del coniuge;
2. da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni.

Se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di un minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni. Se il fatto è commesso in presenza di taluna delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici o se il minore sequestrato è condotto o trattenuto all'estero, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni.

Se il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Omissis

Nell'ipotesi prevista dal primo comma, il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.



V. art. 2, comma 1, lett. d) dello schema di decreto

Viene introdotta la procedibilità a querela limitatamente all'ipotesi meno grave di sequestro di persona, prevista dal primo comma dell'art. 605 c.p., facendo tuttavia salva la procedibilità d'ufficio quando la persona offesa sia incapace per età o per infermità. La dimensione personale del bene giuridico tutelato suggerisce di prevedere la procedibilità a querela rispetto a ipotesi non aggravate che – come manifesta il basso limite minimo edittale della pena detentiva comminata (sei mesi) – possono presentare e non di rado presentano nella prassi una ridotta offensività. È questo ad esempio il caso in cui si tratti di limitazioni della libertà di durata assai breve. La giurisprudenza ritiene infatti configurabile il delitto di sequestro di persona anche in ipotesi in cui la privazione della libertà personale è durata pochi minuti (cfr. ad es. Cass. Sez. II, 10.2.2022, n. 12886: persona chiusa sul balcone di casa sua per dieci minuti; Cass. Sez. V, 14.11.2019, n. 4455: persona sospettata di furto in uno stabilimento e chiusa in uno stanzino per dieci in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine; Cass. Sez. I, 8.4.2009, n. 18186: madre chiusa in casa dal figlio per venti minuti). In simili casi il fatto può presentare un disvalore assai ridotto o essere comunque oggetto di condotte riparatorie o risarcitorie, che favoriscano la remissione della querela o l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 162 *ter* c.p.

Art. 610 c.p. *Violenza privata*

Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.


La pena è aumentata se concorrono le condizioni previste dall'articolo 339.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre la circostanza di cui al secondo comma.

V. art. 2, comma 1, lett. e) dello schema di decreto

Viene introdotta la procedibilità a querela per il delitto di violenza privata di cui all'art. 610 c.p., facendo salva la procedibilità d'ufficio quando la persona offesa sia incapace per età o per infermità, ovvero quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma, che richiama le condizioni previste dall'art. 339 c.p. nell'ambito dei delitti contro la p.a. In tale ultima ipotesi, la dimensione pubblicistica dell'aggravante rende opportuno conservare il regime di procedibilità d'ufficio.

La procedibilità a querela per il delitto di violenza privata è coerente con la natura personale del bene giuridico tutelato ed è suggerita dalla circostanza che, come risulta nella prassi ed è ancor prima testimoniato dal ridotto minimo edittale della pena detentiva (15 giorni di reclusione, *ex* art. 23 c.p.), il fatto può presentare un disvalore assai ridotto (come ad es. nel ricorrente caso giurisprudenziale di chi, parcheggiando impropriamente l'auto, impedisca il passaggio di auto o pedoni in aree pubbliche o condominiali) o essere comunque oggetto di condotte riparatorie o risarcitorie, che favoriscano la remissione della querela o l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 162 *ter* c.p. L'effetto deflattivo sul carico giudiziario, trattandosi di fattispecie di frequente contestazione, è significativo.



Art. 612 c.p. *Minaccia*.

Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 1.032.

Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno.

Si procede d'ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, **ovvero se la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.**

V. art. 2, comma 1, lett. f) dello schema di decreto

L'intervento sul terzo comma dell'art. 612 c.p., da leggersi insieme a quello relativo all'art. 623 *ter* c.p. (sul quale v. *infra*) e mira ad ampliare i casi in cui il delitto di minaccia è procedibile a querela.

La procedibilità d'ufficio è oggi prevista dal terzo comma quando la minaccia è fatta in uno dei modi previsti dall'art. 339 c.p. In attuazione della legge delega a tale ipotesi si aggiunge quella in cui persona offesa sia incapace per età o per infermità. Si è preferito utilizzare questa espressione – in luogo di “persona contro la quale è rivolta o diretta la minaccia” – per evitare possibili equivoci, posto che il “bersaglio” della minaccia (la persona oggetto del male ingiusto minacciato) può non coincidere con la persona che percepisce la minaccia. Se Tizio minaccia a Caio la morte di Sempronio, il delitto è procedibile a querela se persona incapace, per età o per infermità, è Caio (colui che percependo la minaccia e risultandone intimidito è offeso nella propria sfera psichica); mentre è irrilevante, ai fini del regime di procedibilità, che incapace sia Sempronio.

Un'ulteriore ipotesi di procedibilità d'ufficio è prevista nell'art. 623-*ter* c.p., inserito dall'art. 7 d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, per l'ipotesi in cui la minaccia sia grave (art. 612, co. 2 c.p.) e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale. Tale ipotesi può verificarsi con frequenza, per la numerosità delle aggravanti a effetto speciale previste nell'ordinamento, nelle quali la giurisprudenza inquadra anche la recidiva, nelle ipotesi di cui all'art. 99, co. 2, 3 e 4 (Cass. Sez. Un. 24 settembre 2020, n. 3585). Per realizzare un significativo ampliamento della sfera della procedibilità a querela della minaccia, si ritiene opportuno escludere che la recidiva possa determinare la procedibilità d'ufficio del delitto di minaccia. L'intervento è realizzato modificando il terzo comma dell'art. 612 c.p. e l'art. 623-*ter* c.p., nel quale viene meno il riferimento all'art. 612 c.p.

La dimensione personale del bene giuridico tutelato può giustificare la procedibilità a querela – rendendo possibili definizioni alternative del procedimento attraverso condotte riparatorie o risarcitorie (remissione della querela o applicabilità della causa estintiva di cui all'art. 162 *ter* c.p. – a prescindere dalla condizione soggettiva dell'autore del reato.

Art. 614 c.p. *Violazione di domicilio*

Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.

La pena è da due a sei anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.



Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio quando il fatto è commesso con violenza alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato o se il fatto è commesso con violenza sulle cose nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

V. art. 2, comma 1, lett. g) dello schema di decreto

L'intervento estende la procedibilità a querela del delitto di violazione di domicilio all'ipotesi, oggi procedibile d'ufficio, in cui il fatto sia aggravato per essere stato commesso con violenza sulle cose. Si tratta, nella prassi, di un'ipotesi che spesso ricorre, essendo configurabile, come riconosce la giurisprudenza quando – come nel caso del danneggiamento di una serratura, di una porta o di una finestra – la violenza sulle cose rappresenta il mezzo per introdursi (o trattenersi) nel domicilio altrui. La condotta presenta indubbiamente una minore offensività e disvalore rispetto a quelle realizzate con violenza alla persona o con armi; il che rende ragionevole limitare a queste ultime il regime di procedibilità d'ufficio. Mancando una condotta violenta diretta verso la persona, anche attraverso l'intimidazione connessa all'uso di armi, è ragionevole rimettere la procedibilità all'iniziativa della persona offesa. Si procede peraltro d'ufficio se il fatto è commesso, con violenza sulle cose, contro una persona incapace per età o per infermità. Va precisato che la proposta modifica del regime di procedibilità non fa venir meno la possibilità di effettuare l'arresto facoltativo in flagranza, previsto anche per le ipotesi procedibili a querela dall'art. 381, co. 2, lett. f-bis) c.p.p.

Art. 623 *ter* c.p. *Casi di procedibilità d'ufficio.*

Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 612, ~~se la minaccia è grave~~, 615, secondo comma, 617-*ter*, primo comma, 617-*sexies*, primo comma, 619, primo comma, e 620 si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale.

V. art. 2, comma 1, lett. h) dello schema di decreto

La modifica dell'art. 623 *ter* c.p. elimina il riferimento al delitto di minaccia. La procedibilità d'ufficio di tale delitto, quando la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale è ora prevista dal nuovo terzo comma dell'art. 612 c.p. (*v. supra*), che esclude tuttavia la recidiva dal novero delle aggravanti in grado di mutare il regime di procedibilità. Si rinvia alla relazione relativa all'intervento sull'art. 612 c.p.

Art. 624 c.p. *Furto*


Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516.

Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis.

V. art. 2, comma 1, lett. i) dello schema di decreto

L'intervento mira ad ampliare le ipotesi di procedibilità a querela del furto. Si tratta di un reato contro il patrimonio che di norma è procedibile a querela e per il quale è oggi




prevista la procedibilità d'ufficio in presenza di circostanze aggravanti che sono spesso contestate, precludendo così in molti casi la possibilità di definire il procedimento penale con la remissione della querela o la dichiarazione di estinzione del reato *ex art. 162 ter c.p.*, a seguito di condotte risarcitorie e riparatorie dell'offesa patrimoniale. Obiettivi di maggiore efficienza del processo penale rendono opportuno consentire una definizione alternativa e anticipata – con riduzione del carico giudiziario ed effetti positivi sulla durata complessiva dei procedimenti – in tutti i non pochi casi in cui offese patrimoniali siano state riparate. Il furto è, tradizionalmente, un reato ad alto tasso di denuncia. Lo confermano i dati ISTAT: i furti denunciati dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria sono stati 1.346.630 nel 2016, 1.265.678 nel 2017, 1.192.592 nel 2018, 1.071.776 nel 2019 e 721.680 nel 2020 (dato, quest'ultimo, verosimilmente influenzato al ribasso dalla pandemia e dei provvedimenti che hanno limitato la circolazione delle persone, con conseguente riduzione dei reati comuni e “da strada”, come il furto). Ciò significa che in cinque anni, tra il 2016 e il 2020, sono stati avviati 5.598.356 procedimenti penali per furto, nella gran parte dei casi procedibili d'ufficio, stante l'ampia sfera della procedibilità d'ufficio prevista oggi dal codice penale. Un significativo effetto deflativo può pertanto prodursi riducendo i casi di procedibilità d'ufficio, attraverso una riformulazione dell'ultimo comma dell'art. 624, introdotto con la l. 25 giugno 1999, n. 205.

L'intervento proposto mira, in primo luogo, a escludere la procedibilità d'ufficio in presenza dell'aggravante comune di cui all'art. 61, n. 7 c.p., relativa al *danno patrimoniale di rilevante gravità*. La rilevante gravità del danno non rende inopportuno, di per sé, il regime di procedibilità a querela. Nulla impedisce infatti che anche tale danno possa essere risarcito o riparato, con conseguente remissione della querela ed estinzione del reato, anche ai sensi dell'articolo 162 *ter c.p.*

In secondo luogo, la modifica limita la procedibilità d'ufficio – oggi prevista in tutti i casi in cui ricorre una o più delle circostanze aggravanti speciali di cui all'art. 625 c.p., alle sole circostanze aggravanti previste dai numeri 7 (esclusa l'ipotesi dell'esposizione della *res* alla fede pubblica) e 7 *bis*. Si è ritenuto opportuno conservare la procedibilità d'ufficio, rispetto all'ampio catalogo di circostanze previsto dall'art. 625 c.p., solo in relazione a quelle che connettono il maggior disvalore penale del fatto all'offesa al patrimonio pubblico e, comunque, a una *dimensione pubblicistica dell'oggetto materiale della condotta*. Il furto resta procedibile d'ufficio, pertanto, se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza (art. 625, n. 7 c.p.); ovvero se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica (art. 625, n. 7 *bis*). Una dimensione pubblicistica dell'oggetto materiale della condotta e dell'offesa patrimoniale non è necessariamente propria della mera esposizione della *res* alla pubblica fede – situazione per la quale si prevede la procedibilità a querela: basti pensare al caso da manuale, ricorrente nella prassi, del furto di una bicicletta lasciata nella pubblica via.

Art. 626 c.p. *Furti punibili a querela dell'offeso minori.*



Si applica la reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a euro 206, e il delitto è punibile a querela della persona offesa:

1. se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita;
2. se il fatto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave ed urgente bisogno;
3. se il fatto consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto.

Tali disposizioni non si applicano se concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo precedente.

V. art. 2, comma 1, lett. l) dello schema di decreto

L'intervento, che si limita a modificare la rubrica dell'art. 626 c.p., va letto assieme a quello relativo all'art. 624 c.p. e risponde a esigenze di coordinamento interno della riformata disciplina del furto. Nell'originario impianto del codice Rocco, il furto era procedibile d'ufficio. La procedibilità a querela, salvo che ricorrano la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 7 o le aggravanti di cui all'art. 625, è stata introdotta per la prima volta solo con la l. n. 205/1999. Il presente decreto, limitando le ipotesi di procedibilità d'ufficio previste dall'art. 624, ult. co. c.p., accentua la normale procedibilità a querela del furto e rende pertanto necessario intervenire sulla rubrica dell'art. 626 (*"Furti punibili a querela dell'offeso"*), risalente all'originaria versione del codice del 1930. I furti previsti dall'art. 626 c.p. non si distinguono più dall'ipotesi generale di cui all'art. 624 per essere procedibili a querela, essendo tale regime proprio, in via ordinaria (a ben vedere, già dal 1999), anche del furto *ex art. 624 c.p.* Il tratto distintivo risiede nella minor gravità delle ipotesi contemplate dall'art. 626 c.p., che si riflette nel più mite trattamento sanzionatorio. Di qui la modifica della rubrica in *"Furti minori"*, espressione da sempre utilizzata dalla dottrina per riferirsi alle tre ipotesi previste dalla citata disposizione.

Art. 634 c.p. *Turbativa violenta del possesso di cose immobili.*

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, turba, con violenza alla persona o con minaccia, l'altrui pacifico possesso di cose immobili, è punito, **a querela della persona offesa**, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 309.

Il fatto si considera compiuto con violenza o minaccia quando è commesso da più di dieci persone.

Si procede tuttavia d'ufficio se la persona offesa è incapace per età o per infermità.

V. art. 2, comma 1, lett. m) dello schema di decreto

L'intervento rende procedibile a querela di parte il delitto di cui all'art. 634 c.p., facendo salva la procedibilità d'ufficio se la persona offesa è incapace per età o per infermità. Si tratta di un delitto punito meno severamente di quello previsto dal precedente art. 633, che nell'ipotesi base è procedibile a querela.

Art. 635 c.p. *Danneggiamento.*

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:



1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;

2. opere destinate all'irrigazione;

3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;

4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Per i reati di cui ai commi precedenti, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Nei casi previsti dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall'articolo 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.

V. art. 2, comma 1, lett. n) dello schema di decreto

L'intervento rende procedibile a querela di parte il delitto di danneggiamento, limitatamente all'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 635 (fatto commesso con violenza alla persona o con minaccia). Mentre nel primo comma viene in rilievo un'offesa di natura spiccatamente patrimoniale e privatistica, oltre che personale (violenza/minaccia), nei successivi commi dell'art. 635 c.p. vengono in rilievo ipotesi di danneggiamento di beni pubblici o, comunque, di interesse o utilità pubblica. Di qui l'opportunità di conservare la procedibilità d'ufficio in tali casi. La procedibilità d'ufficio resta altresì ferma, nei casi previsti dal primo comma, quando la persona offesa è incapace per età o per infermità, nonché nell'ipotesi in cui il fatto sia commesso in occasione del delitto previsto dall'art. 331 c.p. (interruzione di un pubblico servizio). In tale ultima ipotesi il fatto di reato si colloca nel contesto di una dimensione pubblicistica che giustifica la procedibilità d'ufficio, prevista anche per il concorrente delitto di interruzione di pubblico servizio.

Art. 640 c.p. *Truffa*

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;

2-bis. se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.

V. art. 2, comma 1, lett. o) dello schema decreto

L'intervento, da leggere unitamente a quello relativo all'art. 649 *bis* c.p., amplia i casi di procedibilità a querela del delitto di truffa. Viene in particolare eliminata la previsione della



procedibilità d'ufficio quando il danno patrimoniale cagionato è di rilevante gravità e ricorre l'aggravante di cui all'art. 61, n. 7 c.p. La soluzione è coerente con quella in proposta in tema di furto (art. 624, ult. co. c.p.). Invero, la rilevante gravità del danno patrimoniale non preclude la possibilità di un integrale risarcimento, consentendo la definizione anticipata del procedimento penale attraverso la remissione della querela o l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 162 *ter* c.p., istituto che conseguentemente vede ampliata la propria sfera applicativa, con positivi effetti di deflazione processuale.

Art. 640 ter c.p. Frode informatica.

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o **la circostanza prevista** dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, ~~e numero 7.~~

V. art. 2, comma 1, lett. p) dello schema di decreto

L'intervento va letto unitamente a quello relativo all'articolo 649 *bis* c.p. ed esclude la procedibilità d'ufficio della frode informatica quando ricorra l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 61 n. 7 c.p.). La soluzione è coerente con quella adottata in tema di furto e di truffa. La rilevante gravità del danno patrimoniale non preclude la possibilità di un integrale risarcimento, consentendo la definizione anticipata del procedimento penale attraverso la remissione della querela o l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 162 *ter* c.p., istituto che conseguentemente vede ampliata la propria sfera applicativa, con positivi effetti di deflazione processuale.

Art. 649 bis c.p. Casi di procedibilità d'ufficio.

Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 640, terzo comma, 640-*ter*, quarto comma, e per i fatti di cui all'articolo 646, secondo comma, o aggravati dalle circostanze di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11, si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale, **diverse dalla recidiva**, ovvero se la persona offesa è incapace per età o per infermità ~~o se il danno arrecato alla persona offesa è di rilevante gravità.~~

V. art. 2, comma 1, lett. q) dello schema di decreto

L'intervento amplia le ipotesi di procedibilità a querela dei delitti di truffa, frode informatica e appropriazione indebita.

In primo luogo, coerentemente a quanto è stato previsto in tema di furto, si esclude che il danno patrimoniale di rilevante gravità determini la procedibilità a querela della truffa, della frode informatica e dell'appropriazione indebita, nelle ipotesi considerate dalla norma.



Va ribadito che un danno di rilevante gravità non preclude condotte risarcitorie o riparatorie nell'interesse della persona offesa, con rimessione della querela – o applicabilità della causa estintiva di cui all'art. 162 *ter* c.p. – con effetti deflativi sul carico giudiziario considerevoli se si considera che le figure di reato richiamate dall'art. 649 *bis* c.p. sono oggetto di numerosi procedimenti penali.

In secondo luogo, per ragioni analoghe a quelle che hanno indotto ad analogha modifica dell'art. 612, co. 3 c.p., si esclude il rilievo della recidiva dal novero delle circostanze ad effetto speciale che, concorrendo con quelle richiamate dalla disposizione, comportano la procedibilità d'ufficio. Anche tale intervento promette significativi effetti deflativi. La dimensione personale del bene giuridico tutelato dalle norme incriminatrici di cui si tratta giustifica la procedibilità a querela a prescindere dalla condizione soggettiva dell'autore del reato, che non potrà impedire più la remissione della querela o l'applicabilità della causa estintiva di cui all'art. 612 *ter* c.p., in presenza di condotte risarcitorie o riparatorie.

Art. 659 c.p. *Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone*

Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309.

Si applica l'ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'autorità.

Nell'ipotesi prevista dal primo comma, la contravvenzione è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto abbia ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, ovvero sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

V. art. 3, comma 1, lett. a) dello schema di decreto

L'intervento rende procedibile a querela della persona offesa la contravvenzione di disturbo del riposo o delle occupazioni delle persone, nelle sole ipotesi, previste dal primo comma, in cui la contravvenzione costituisce un *reato contro la persona*, essendo l'offesa diretta verso "le persone" e, in particolari, verso beni personali facenti capo a individui determinati: le loro occupazioni (intellettuali o manuali) e il loro riposo (ad esempio nelle ore notturne). La procedibilità d'ufficio è fatta salva, in conformità alla legge delega, quando la persona offesa è incapace per età o per infermità. Restano inoltre procedibili d'ufficio i casi di disturbo di spettacoli, ritrovi o intrattenimenti pubblici. Rimane inoltre procedibile d'ufficio, in quanto del tutto eterogenea, la fattispecie di esercizio irregolare di professioni o mestieri rumorosi cui al secondo comma, che descrive un'offesa spiccatamente pubblicistica.

La scelta di rendere procedibile a querela una contravvenzione è innovativa, nel sistema italiano, essendo le contravvenzioni sempre procedibili d'ufficio (cfr. l'art. 11 disp. att. c.p.). Senonché la procedibilità a querela delle contravvenzioni è frutto di una scelta del legislatore ordinario e può subire eccezioni, non essendo imposta da principi costituzionali o di sistema. La disciplina sostanziale e processuale della querela è compatibile con la procedibilità a querela delle contravvenzioni. L'art. 120, co. 1 c.p., in particolare, stabilisce che ha diritto di querela ogni persona offesa da un "reato" – non, si noti, da un delitto, per cui non debba procedersi d'ufficio o dietro richiesta o istanza. La dottrina è da tempo e



tradizionalmente concorde, d'altra parte, nell'escludere un criterio ontologico di distinzione tra delitti e contravvenzioni. Secondo il classico manuale di Antolisei, "non si tratta di categorie di reati che differiscono per la loro intrinseca natura, ma di categorie che si distinguono per la maggiore o minore gravità". Del pari, secondo un altro autorevole e classico manuale, quello di Bettiol, "l'unico criterio sicuro, ma sempre di carattere estrinseco, è quello della diversa specie di sanzione penale predisposta dal legislatore". In tal senso, è esplicito l'art. 39 c.p. La trasformazione di un reato da contravvenzione in delitto, e viceversa, è d'altra parte possibile e rimessa alla discrezionalità del legislatore, sulla base di scelte orientate a connotare il reato in termini di maggiore o minore gravità. Quando una contravvenzione tutela interessi individuali e concreti, come quelli che fanno capo alla persona, non vi è ragione per escludere la procedibilità a querela, aprendo il sistema alla possibilità di condotte risarcitorie e riparatorie, con effetti deflattivi sul carico giudiziario in caso di remissione della querela o di applicazione dell'istituto di cui all'art. 162 *ter* c.p., che non si riferisce ai delitti ma ai reati in genere. Gli obiettivi di efficienza del sistema processuale, perseguiti dalla legge delega, rendono opportuno condizionare l'azione penale alla presentazione di una querela quando, in casi ricorrenti nella prassi, come ad esempio quello del disturbo arrecato un condizionatore rumoroso (cfr. Cass. Sez. VII, 15 gennaio 2021, n. 17745), o di rumori provenienti da un appartamento occupato da studenti, all'interno di un condominio (Cass. Sez. III, 1° febbraio 2022, n. 13685), si è altrimenti costretti a celebrare d'ufficio un lungo procedimento penale, magari attraverso tre gradi di giudizio.

Art. 660 c.p. *Molestia o disturbo alle persone*

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito, **a querela della persona offesa**, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516.

Si procede tuttavia d'ufficio quando il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

V. art. 3, comma 1, lett. b) dello schema di decreto

Si introduce la procedibilità a querela per la contravvenzione di molestie o disturbo alle persone, di cui all'art. 660 c.p. Non si ignora che la contravvenzione, al pari di quella prevista dall'art. 659 c.p., è collocata tra quelle contro l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica. Va tuttavia considerato, come riconosce la dottrina, che la collocazione sistematica non è decisiva, quanto a individuazione del bene giuridico tutelato – nel caso di specie notoriamente controverso –, e, soprattutto, che la disposizione richiama, quale destinatario della condotta, una persona determinata ("taluno"), facendo così luce sulla direzione offensiva della condotta. Si tratta d'altra parte di un reato meno grave rispetto a ipotesi più gravi di molestie personali, inquadrabili tra i delitti e procedibili a querela. È ad esempio il caso delle molestie che integrano gli atti persecutori ex art. 612 *bis* c.p. Ed è il caso, quanto alle molestie sessuali, di un nuovo delitto che il Disegno di legge n. A.S. 1597 (Sen. Valente e altri) propone di introdurre in un nuovo art. 609 *ter*.1. c.p. Non sembra ragionevole che la procedibilità d'ufficio sia prevista per l'ipotesi meno grave di molestie, e sia invece esclusa, anche nell'interesse della persona offesa, per le ipotesi più gravi.



Va in proposito segnalato che nel recente passato è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 660 c.p., in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui, a differenza dei delitti di cui all'art. 612 *bis* c.p., non prevede la procedibilità a querela della contravvenzione di molestie, “con annessa rimettibilità della querela, quanto meno limitatamente alle condotte idonee a recare molestia o disturbo esclusivamente a persona determinata”. La Corte costituzionale (ord. n. 220/2018) – in linea con una precedente decisione (ord. n. 392/2018) – ha dichiarato la questione inammissibile dopo aver considerato che “l'intervento additivo richiesto dal giudice *a quo* sarebbe del tutto eccentrico rispetto ai principi generali del sistema del diritto penale italiano, che prevede la procedibilità a querela solo per taluni delitti, mentre i reati contravvenzionali sono tutti procedibili d'ufficio” e che “sebbene possa apparire inattuale ricomprendere nell'oggetto dell'art. 660 c.p. le molestie perpetrate col mezzo del telefono nei confronti di soggetti determinati, i cui effetti sovente restano in una sfera privata, la qual cosa potrebbe rendere opportuno un intervento del legislatore in materia, ciò non si risolve nell'illegittimità costituzionale della disposizione censurata”. La Corte costituzionale ha dovuto prendere atto di una situazione, determinata da un assetto normativo che è nella discrezionalità del legislatore cambiare, introducendo eccezioni alla regola della normale procedibilità d'ufficio delle contravvenzioni. Ciò anche e proprio per accogliere l'indicazione della Corte, che muovendo dal presupposto dato della procedibilità d'ufficio delle contravvenzioni ha manifestato perplessità sull'inquadramento nell'art. 660 c.p. di molestie dirette contro soggetti determinati. La legge delega non consente la trasformazione della contravvenzione in delitto ma autorizza a trasformare il relativo regime di procedibilità, rimuovendo così, sotto il profilo delle condizioni di procedibilità, la disparità di trattamento con le più gravi ipotesi di molestie inquadrate tra i delitti.

2. Domicilio del querelante e notificazioni al querelante (art. 1, comma 15, lett. c)

Art. 153-bis c.p.p. Domicilio del querelante. Notificazioni al querelante.

1. Il querelante, nella querela, dichiara o elegge domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento. A tal fine, può dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.
2. Il querelante ha comunque facoltà di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente alla formulazione della querela, con dichiarazione raccolta a verbale o depositata con le modalità previste dall'articolo 111-*bis*, ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore. La dichiarazione può essere effettuata anche presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente.
3. In caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, il querelante ha l'obbligo di comunicare all'autorità procedente, con le medesime modalità previste dal comma 2, il nuovo domicilio dichiarato o eletto.
4. Le notificazioni al querelante che non ha nominato un difensore sono eseguite presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto.
5. Quando la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inadeguate, le notificazioni alla persona offesa che abbia proposto querela sono eseguite mediante deposito dell'atto da notificare nella segreteria del pubblico ministero procedente o nella cancelleria del giudice procedente.

